

Le novità della settimana
8 – 14 novembre 2021

Prot. RNS L147 – 15 novembre 2021

Gazzetta Ufficiale


DECRETO 27 ottobre 2021 

Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita. (21A06556) (GU Serie Generale n.268 del 10-11-2021)

Con il Decreto in esame, viene stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 12, co. 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto co. 12-quater, del Decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78 (Legge 30 luglio 2010, n. 122) **non sono ulteriormente incrementati.**

COMUNICATO 

Individuazione della data di avvio del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) (21A06618) (GU Serie Generale n.269 del 11-11-2021)


Con tale Comunicato trova conferma che è stato individuato nel 23 novembre 2021 il termine a decorrere dal quale avrà inizio il trasferimento al RUNTS dei dati relativi agli enti iscritti nei registri delle ODV e delle APS delle regioni e province autonome e nel registro nazionale delle APS, alla data del giorno antecedente. Il provvedimento, cui si rinvia, è consultabile sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, www.lavoro.gov.it, nella sezione Pubblicità legale: **Decreto Direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021 - Individuazione della data di avvio del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS)** 

Dal 23 novembre 2021, non potranno essere inviate richieste di iscrizione ai registri delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale e all'anagrafe delle Onlus.

Per gli enti di nuova iscrizione in una delle sezioni del RUNTS la presentazione delle nuove istanze potrà essere effettuata, esclusivamente in via telematica attraverso il sistema del RUNTS, a decorrere dal 24 novembre 2021.

Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale

Pubblicità legale 11 novembre 2021

Decreto Direttoriale del 30 settembre 2021 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, concernente la determinazione della riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei datori di lavoro del settore edile. 

Con tale Decreto direttoriale trova conferma che la riduzione prevista dall'art. 29, co. 2, del Decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 (Legge 8 agosto 1995, n. 341), è individuata, per l'anno 2021, nella misura dell'11,50%.

Ispettorato Nazionale del Lavoro

Circolare n. 3 del 9 novembre 2021 

D.L. n. 146/2021 – nuovo provvedimento di sospensione ex art. 14 D.Lgs. n. 81/2008 – prime indicazioni.

Richiamando quanto disposto dall'art. 13 del Decreto-legge 21 ottobre 2021, che ha apportato all'istituto



della sospensione dell'attività imprenditoriale una serie di sostanziali modifiche, la Direzione centrale fornisce alcune indicazioni in materia di:

- a) Finalità del provvedimento e competenza,
- b) Condizioni per l'adozione del provvedimento,
- c) Ambito di applicazione del provvedimento di sospensione e decorrenza,
- d) Adozione misure per far cessare il pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori,
- e) Condizioni per la revoca del provvedimento di sospensione,
- f) Comunicazione alle autorità,
- g) Ricorso avverso i provvedimenti di sospensione,
- h) Inottemperanza al provvedimento di sospensione.

Comunicato 11 novembre 2021

Richiesta di intervento ispettivo

Disponibili i moduli da utilizzare per le richieste di intervento ispettivo (INL 31 - Modulo richiesta intervento ispettivo), in nove lingue diverse italiano, inglese, francese, romeno, arabo, urdu, bengalese, punjabi e cinese.

- [INL 31 - Modulo richiesta intervento ispettivo.](#) ⓘ
- [INL 31 - Modulo in romeno.](#) ⓘ
- [INL 31 - Modulo in francese.](#) ⓘ
- [INL 31 - Modulo in inglese.](#) ⓘ
- [INL 31 - Modulo in arabo.](#) ⓘ
- [INL 31 - Modulo in bengalese.](#) ⓘ
- [INL 31 - Modulo in urdu.](#) ⓘ
- [INL 31 - Modulo in punjabi.](#) ⓘ
- [INL 31 - Modulo in cinese.](#) ⓘ

Comunicato 11 novembre 2021

Help desk interistituzionale anticaporalato

L'INL ha avviato una collaborazione con il servizio di Help desk interistituzionale anticaporalato, attivo dal 15 giugno 2021 e realizzato nell'ambito del progetto P.I.U. Su.Pr.Eme. (Percorsi individualizzati di Uscita dallo Sfruttamento), progetto finanziato con fondi comunitari che si inserisce nel Piano triennale di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura ed agisce nelle zone a maggior presenza di lavoratori stagionali migranti nel settore agricolo e nelle aree urbane del Meridione.

Il Servizio si rivolge ai cittadini di Paesi Terzi vittime o potenziali vittime di sfruttamento lavorativo nelle regioni del Sud e può contare su mediatori culturali, operatori ed esperti che in diverse lingue forniscono informazioni sui diritti riconosciuti dall'ordinamento italiano e sui servizi presenti sul territorio oltre a supporto in ambito legale, sociosanitario, giuslavorista e amministrativo.

L'accesso - attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 18:00 - è multicanale e comprende una linea telefonica dedicata gratuita (800 939 000), un numero WhatsApp (+39 350 909 2008), un sito web multilingue con form di contatto (www.helpdeskanticaporalato.org) ⓘ, un indirizzo mail dedicato (info@helpdeskanticaporalato.org) ⓘ, un'app mobile e i principali social network integrati su piattaforma web, come indicato nel [materiale informativo](#) ⓘ scaricabile dal sito del progetto.

Ministero dell'Interno

Circolare Ministero dell'Interno prot. n. 16700 dell'8/11/2021 ⓘ

DM 3 settembre 2021 recante "Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81". Primi chiarimenti.

La Circolare approfondisce i contenuti del Decreto 3 settembre 2021 in materia di antincendio, c.d. *Minicodice*, precisando l'importanza relativa ai criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della



sicurezza antincendio nello specifico luogo di lavoro, anche nel caso di basso rischio.

La Circolare esplicita che il *"Decreto Minicodice"* è stato impostato come uno strumento snello e facilmente utilizzabile anche da chi non ha approfondito la progettazione della sicurezza antincendio prestazionale che caratterizza il Codice di prevenzione incendi, di cui conserva lo stesso linguaggio ed approccio, pur recando numerose semplificazioni.

La valutazione del rischio deve essere effettuata in conformità ai criteri indicati nell'art. 3 e deve essere coerente e complementare con la valutazione del rischio di esplosione, ove richiesta, in ottemperanza al titolo XI, "Protezione da atmosfere esplosive", del D. l.vo 9 aprile 2008, n. 81 (art. 2 del Decreto).

L'allegato I del Decreto fa esplicito riferimento al Codice di prevenzione incendi nel richiamarne termini, definizioni e simboli grafici del capitolo G.1 e, seguendone la stessa impostazione, richiede una specifica valutazione del rischio d'incendio in relazione alla complessità del luogo di lavoro, comprensiva degli elementi minimi individuati al paragrafo 3 dell'allegato.

Al fine di graduare la valutazione del rischio d'incendio, al paragrafo 3 dell'allegato del Decreto sono elencati gli elementi minimi che la stessa deve comprendere.

Infine, la Circolare sottolinea come la "Gestione della Sicurezza Antincendio", pur essendo declinata in "linguaggio Codice", mantenga i contenuti della precedente normativa, integrando le previsioni dei decreti ministeriali emanati in attuazione dell'art. 46 del D.lvo. 9 aprile 2008 n. 81 (D.M. 1° settembre 2021 e D.M. 2 settembre 2021) per quanto riguarda il mantenimento in efficienza degli impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio e per la gestione della sicurezza antincendio in emergenza.

Enti Previdenziali ed Assistenziali

E.n.a.s.a.r.c.o.

Comunicato 12 novembre 2021

Regolamento delle prestazioni assistenziali della Fondazione Enasarco.

Si rende nota l'approvazione, da parte della Fondazione E.n.a.s.a.r.c.o., del regolamento indicato in oggetto, avente la finalità di erogare prestazioni di formazione e qualificazione professionale e di assistenza sociale in favore degli iscritti, anche attraverso l'erogazione di prestazioni integrative di previdenza, nonché mediante interventi di formazione e di assistenza per eventi di carattere eccezionale a favore degli agenti operanti in forma individuale e societaria ivi comprese le società di capitali.

Il presente Regolamento è inviato per l'approvazione ai vigilanti Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero dell'Economia e delle Finanze ed entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo all'approvazione dei Ministeri Vigilanti.

I.n.a.i.l.

Istruzione operativa 12 novembre 2021, n. 12681

Rilascio del certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi di cui all'articolo 363, comma 1, del decreto legislativo n. 14 del 2019 nell'ambito della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa articolo 2 seguenti del decreto-legge 118 del 2021.

Ricorda l'I.n.a.i.l. che con decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118 (*Legge n. 147/2021*), è stata disciplinata la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa nell'ambito della quale è previsto l'utilizzo del **certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi**.

Ancora, ai fini dell'accesso alla composizione negoziata, l'istanza di nomina dell'esperto indipendente è presentata tramite l'apposita piattaforma telematica disponibile attraverso il sito internet istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. In tale fase l'imprenditore deve inserire nella piattaforma telematica una serie di documenti, tra cui il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi di cui all'articolo 363, comma 1, del D. l.vo n. 14 del 2019 (articolo 5, comma 3).

Il citato certificato debiti per premi assicurativi può essere richiesto dall'imprenditore, profilato all'interno del sistema Inail come legale rappresentante, attraverso l'apposito servizio online Certificazione dei debiti disponibile in www.inail.it, a partire dal **prossimo 15 novembre 2021**.



I.n.p.s.

Circolare 8 novembre 2021, n. 166

Reddito di Libertà. Ripartizione delle risorse del "Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza" per l'anno 2020. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 172 del 20 luglio 2021). Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

Al fine di mitigare i gravi effetti anche economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, prestando particolare attenzione alle donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, l'art. 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (*Legge n. 77/2020*), rubricato "Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza", ha previsto, per l'anno 2020, l'incremento di 3 milioni di euro del "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (*Legge n. 248/2006*).

In seguito, è stato emanato il decreto di attuazione, il D.P.C.M. del 17 dicembre 2020, con cui si è provveduto alla definizione dei criteri per la ripartizione delle risorse stanziare, come anticipato, pari a 3 milioni di euro. In particolare, al comma 1 dell'articolo 3 del D.P.C.M. in parola è previsto un contributo, denominato "**Reddito di Libertà**", per le donne vittime di violenza seguite dai centri antiviolenza, riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali.

Conseguentemente, con la presente Circolare l'I.n.p.s. fornisce indicazioni in ordine a tale misura, erogata dall'Istituto medesimo, previa richiesta tramite apposito modello di domanda da presentare secondo le modalità illustrate, entro il limite delle risorse assegnate a ciascuna Regione/Provincia autonoma dal citato D.P.C.M. del 17 dicembre 2020.

Messaggio 8 novembre 2021, n. 3830

Modalità di gestione delle deleghe da parte del responsabile della Stazione Appaltante/Amministrazione procedente ai fini della richiesta d'ufficio del Durc On Line.

Facendo seguito alla propria **Circolare n. 146/2021**, con cui l'Istituto ha reso note le istruzioni per l'accesso al servizio Durc On Line, tramite Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), la Carta di Identità Elettronica (CIE) e la Carta Nazionale dei Servizi (CNS), per gli **utenti profilati come Stazione Appaltante/Amministrazione procedente** ed, altresì, ha fornito le indicazioni per le proprie Strutture territoriali in ordine alle modalità di creazione ed abilitazione delle citate Stazioni appaltanti/Amministrazioni procedenti, con il Messaggio in esame l'I.n.p.s. fornisce le istruzioni che consentono al responsabile della Stazione Appaltante/Amministrazione procedente, una volta perfezionata la propria abilitazione, di gestire le utenze da delegare nell'ambito del proprio ufficio.

Comunicato Stampa 9 novembre 2021

I.n.p.s.: al via la Campagna di comunicazione per il Riscatto di laurea e Riscatto di laurea agevolato.

Rende noto l'I.n.p.s. l'avvio della campagna di comunicazione per il **riscatto di laurea**, strumento con il quale le persone possono intervenire sul loro futuro.

Detto riscatto è lo strumento che consente di trasformare gli anni di università in anni contributivi ed integrare così la posizione contributiva ai fini del diritto e del calcolo di tutte le prestazioni pensionistiche.

Ricorda l'Istituto, inoltre, che nel proprio sito è disponibile un simulatore che consente di avere informazioni personalizzate.

Si tratta di una simulazione orientativa in ordine al costo del riscatto, alla sua rateizzazione, alla decorrenza della pensione (con e senza riscatto) ed in ordine anche al beneficio pensionistico stimato conseguente al pagamento dell'onere. Non sono richieste credenziali, basta inserire in modo anonimo alcuni dati.

Messaggio 11 novembre 2021, n. 3897

Servizio di consultazione dei flussi Uniemens: innovazione nella gestione delle visualizzazioni delle ricevute.

Rende noto l'I.n.p.s., con il Messaggio indicato, che con decorrenza dalla data della sua pubblicazione (11



novembre 2021), viene rilasciata una nuova modalità di visualizzazione delle ricevute relative alla trasmissione dei flussi Uniemens. Il sistema ne permetteva la visualizzazione esclusivamente al soggetto trasmettitore del flusso Uniemens e non a tutti i soggetti che, a vario titolo, possono operare per le Posizioni contributive esposte nel flusso Uniemens.

Detta nuova modalità, invece, interagendo con il sistema “Gestione Deleghe”, permette la visualizzazione **a tutti i soggetti delegati o titolati** a gestire le Posizioni contributive, delle informazioni presenti all’interno dei flussi Uniemens trasmessi.

Conseguentemente, l’Istituto individua le tipologie di soggetto che ha titolo o delega su una Posizione contributiva aziendale:

- il Titolare dell’azienda o il Rappresentante legale o Altro responsabile e il dipendente delegato;
- gli intermediari con delega esplicita per la Posizione contributiva e i loro dipendenti subdelegati.

Circolare 11 novembre 2021, n. 169

Decontribuzione per i settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo di cui all’articolo 43 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, come modificato, in sede di conversione, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Integrazione della circolare n. 140/2021. Ampliamento della misura per nuovi codici Ateco. Prime indicazioni operative.

In seguito all’entrata in vigore del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (*Legge n. 106/2021*), in particolare con l’art. 43, comma 1, è stato stabilito che: *“Ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è riconosciuto, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL. L’esonero è riparametrato e applicato su base mensile”*.

Detto beneficio è subordinato all’emissione dell’autorizzazione della Commissione europea, autorizzazione che è stata rilasciata con decisione C(2021) 5860 final del 2 agosto 2021.

Evidenzia l’Istituto previdenziale che, come precisato dalla lettera della citata disposizione, possono accedere all’esonero contributivo i datori di lavoro privati dei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo, che abbiano fatto ricorso ai trattamenti di integrazione salariale nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021, a nulla rilevando la circostanza che assumano o meno la natura di imprenditori.

In merito già era intervenuto l’Istituto rendendo note le prime istruzioni con la [Circolare n. 140/2021](#). In seguito, il Ministero del lavoro, previa specifica autorizzazione della Commissione europea del novembre 2021, ha individuato ulteriori Codici Ateco per meglio definire il campo di applicazione dell’esonero in esame; ne consegue che l’I.n.p.s., con la Circolare in commento fornisce ulteriori indicazioni relativamente alla misura del predetto esonero contributivo.

Comunicato stampa 11 novembre 2021

On line il portale INPS per la segnalazione dei bug tecnici: collaborazione e ascolto sulla tecnologia.

L’I.n.p.s. informa che è on line il sito bugs.inps.it attraverso cui gli utenti possono segnalare eventuali bug tecnici riscontrati nel percorso o nella procedura digitale INPS intrapresa.

Circolare 12 novembre 2021, n. 170

Codice alfanumerico unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Comunicazioni Uniemens dei datori di lavoro con matricola DM che applicano CCNL del settore privato. Istruzioni operative.

Ricorda l’I.n.p.s. che ai sensi dell’art. 16-quater del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (*Legge n. 120/2020*), è stato istituito il **codice alfanumerico unico** per l’indicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro nelle comunicazioni obbligatorie al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e nelle denunce retributive mensili all’Istituto medesimo. Tale codice alfanumerico unico viene attribuito dal Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL), in sede di acquisizione del contratto collettivo nell’archivio nazionale



dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro (Legge n. 936/1986, art. 17).

Con la Circolare in oggetto, pertanto, al fine di dare attuazione alla citata previsione normativa, l'I.n.p.s. fornisce indicazioni, con particolare riferimento alle comunicazioni mensili dei datori di lavoro con matricola DM che applicano contratti collettivi nazionali di lavoro del settore privato.

A memento, precisa l'Istituto che per il settore privato, l'informazione sul contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al lavoratore subordinato era trasmessa, secondo le istruzioni vigenti, nell'ambito del flusso di denuncia Uniemens, nella sezione <PosContributiva>, valorizzando l'elemento <CodiceContratto> di <DenunciaIndividuale>.

Dispone, altresì, l'I.n.p.s. il passaggio su Uniemens al codice alfanumerico unico del CNEL, fornendo le relative indicazioni operative per la sua valorizzazione, prevedendo un periodo di transizione in cui sarà consentito utilizzare anche il codice I.n.p.s., affinché i datori di lavoro, i consulenti/intermediari ed i loro applicativi possano adeguarsi al nuovo codice.

Circolare 12 novembre 2021, n. 171

Legge 23 luglio 2021, n. 106, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. Indennità in favore dei lavoratori portuali operanti nella Regione Sardegna. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

Con la Circolare in evidenza, l'I.n.p.s. illustra l'indennità introdotta dall'articolo 40-quater (*disposizioni per il settore marittimo*) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (*Legge n. 106/2021*), in favore dei lavoratori portuali dipendenti da imprese operanti in alcuni porti della Regione Sardegna che hanno cessato di percepire il trattamento straordinario di integrazione salariale nell'anno 2020 e rende, altresì, note le istruzioni operative per richiedere la predetta misura di sostegno.

Giurisprudenza

(n.b.: le Sentenze riportate costituiscono solo un indirizzo interpretativo e non una certezza di comportamento)

Corte di cassazione - Sentenza 2 novembre 2021, n. 31204

Con tale sentenza, riferendosi al caso di un dipendente che si era rifiutato di partecipare ad un corso di formazione in luogo diverso dal posto di lavoro, comunicato con preavviso di 48 ore e non con preavviso "congruo" come da prassi aziendale, la Corte di Cassazione ha affermato che "la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti, integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale. Ed esso, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette fonti sociali, agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale".

Corte di cassazione - Sentenza 8 novembre 2021, n. 32473

La Suprema corte ha affermato che non ha diritto all'indennizzo I.n.a.i.l. la dipendente di una Procura della Repubblica che, in uscita regolare dal proprio Ufficio, dopo aver timbrato il cartellino, interrompeva il proprio orario continuato 9-15 per prendere un caffè con altre colleghe all'esterno della Procura.

Ribaltando le decisioni dei due primi gradi di giudizio, la Corte ha sostenuto la mancanza del nesso eziologico che consente di affermare il legame tra l'incidente (caduta con conseguente per il polso) e l'attività svolta. La Cassazione ha affermato che, nel caso di specie, l'incidente è avvenuto non per un bisogno fisiologico (cosa che avrebbe giustificato il nesso) ma per un desiderio "certamente procrastinabile e non impellente", cosa che ha fatto venir meno che il capitolombolo sia avvenuto "in occasione di lavoro".

Varie

Scadenziario

Martedì 16

VERSAMENTO IMPOSTE E CONTRIBUTI

La generalità dei contribuenti deve provvedere al versamento unificato relativo a:

- ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati; - contributi previdenziali e assistenziali



dovuti all'INPS dai datori di lavoro; - contributi dovuti dai committenti alla gestione separata INPS per le collaborazioni; - contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo all'INPS gestione ex Enpals; contributi sui compensi ai lavoratori autonomi occasionali - contributi dovuti da artigiani e commercianti relativi al 3° trimestre 2021 e calcolati sul minimale; - contributo mensile pescatori - terza rata 2021 contributi agricoli autonomi - pagamento all'INAIL dell'ultima rata del premio derivante da autoliquidazione 2021 - addizionale regionale IRPEF per le cessazioni del mese precedente; - liquidazione periodica IVA.

Per i titolari di partita IVA con F24 telematico tramite:

- modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline - con remote banking)
- tramite intermediari abilitati Entratel

per i non titolari di partita IVA con F24 cartaceo tramite:

- Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile oppure
- Uffici postali abilitati
- concessionario della riscossione

mediante modello F24.

Il versamento può essere eseguito anche con modelli separati.

INPGI

Le aziende editrici, quotidiani, imprese radiotelevisive devono presentare, con procedura DASM e versamento a mezzo F24/Accise, la denuncia mensile dei contributi dovuti dai lavoratori con rapporto di lavoro giornalistico e di versare i relativi contributi mensili.

a cura
Ufficio Legislazione del lavoro

Note:

Documento 

Collegamento internet a documento originale

Approfondimento in prossima Circolare

Redazione di successiva Circolare di approfondimento da parte del competente Ufficio